ANFP
Associazione Nazionale
Funzionari di Polizia

Il Segretario Nazionale

Riportiamo di seguito il testo dell'emendamento al d.d.l. sulla riforma della P.A., approvato ieri sera dalla I Commissione della Camera dei Deputati in sede referente. Riteniamo si tratti di un significativo passo avanti rispetto al riordino delle carriere, che da tempo aspettiamo. Si tratta, tuttavia, di un percorso delicato e complesso, che richiederà tutto il nostro impegno, al fine di garantire che siano recepite le legittime istanze della nostra categoria - più di altre penalizzata in questi anni - attraverso la creazione di un ruolo unico dirigenziale e l'istituzione di un'autonoma area negoziale, destinata alla contrattazione di II livello.

Pur consapevoli delle difficoltà che ci attendono, riteniamo, però, si tratti di un risultato importante, che abbiamo perseguito con forza e determinazione e che la nostra Amministrazione ha sostenuto con altrettanta convinzione. E' un'occasione da non perdere, che segna un'incoraggiante discontinuità rispetto all'inerzia ed ai "veti incrociati" - esterni al nostro ambiente professionale -, che hanno caratterizzato gli ultimi dieci anni, determinando il naufragare di qualsiasi tipo di progetto.

Sarà nostra cura intervenire ulteriormente a breve, con l'obiettivo di sottolineare le imprescindibili esigenze della nostra categoria, che rappresenta la dirigenza di un'Amministrazione cui è affidato uno dei compiti più delicati per il benessere della collettività e lo sviluppo economico del Paese.

Ci riserviamo ulteriori aggiornamenti.

Roma, 9 luglio 2015

Lorena LA SPINA

Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.1007. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3098

7.1007.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2015

7.1007.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* attribuite *con le seguenti:* da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti

modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso:

1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili;

2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione;

3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al cinquanta per cento, derivanti alle forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.